

REGOLAMENTO (CE) N. 718/2001 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2001****che adegua il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi alle noci di arec (o di betel) e alle noci di cola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, prevede alcune modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per le noci di arec (o di betel) e le noci di cola.
- (2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti-coli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽⁵⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutti-coli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il testo:

«ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sguosciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 30»

è sostituito dal seguente:

«ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sguosciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 264 del 18.10.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.